

il comitato per l'occupazione (articolo 130). Allo scopo di creare la necessaria trasparenza (permettendo così di evitare il sorgere di un centro di potere non trasparente e non controllato), il trattato in questo campo dovrebbe limitarsi a una

semplice normativa quadro e rinviare la definizione di disposizioni dettagliate ad un atto di diritto derivato che, come previsto dall'articolo 99, paragrafo 5, potrebbe essere adottato secondo la procedura di cui all'articolo 252.

Bruxelles, 12 dicembre 2002.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Roger BRIESCH

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito:

- **alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, nonché l'accesso ai documenti di detta Agenzia»,**
- **alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nonché l'accesso ai documenti di detta Autorità»,**
- **alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea», e**
- **alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima»**

(COM(2002) 406 def. — 2002/0169 (COD) — 2002/0179 (COD) — 2002/0181 (COD) — 2002/0182 (COD))

(2003/C 85/17)

Il Consiglio, in data 23 settembre 2002, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 157 del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alle proposte di cui sopra.

In data 11 dicembre 2002, nel corso della 395^a sessione plenaria, il Comitato economico e sociale europeo ha designato E. Chagas relatore generale ed ha adottato con 54 voti favorevoli e 1 astensione, il seguente parere.

1. Il nuovo regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽¹⁾ entra in vigore il 1^o gennaio 2003. Esso introduce, fra l'altro, un nuovo approccio per quanto riguarda lo status finanziario e di bilancio degli organismi comunitari decentrati.

2. L'entrata in vigore del regolamento richiede l'introduzione di modifiche negli atti che istituiscono tali organismi, fra cui figurano le seguenti agenzie:

- l'Agenzia europea dell'ambiente (Copenaghen) ⁽²⁾;

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1) — Parere del CESE: GU C 260 del 17.9.2001, pag. 42.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1) — Parere del CESE: GU C 56 del 7.3.1990, pag. 20.

— l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ⁽¹⁾;

— l'Agenzia europea per la sicurezza aerea ⁽²⁾;

(¹) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) — Parere del CESE: GU C 155 del 29.5.2001, pag. 32.

(²) Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea — Parere del CESE: GU C 221 del 7.8.2001, pag. 38.

— l'Agenzia europea per la sicurezza marittima ⁽³⁾.

3. Per modificare gli atti istitutivi degli organismi comunitari decentrati è necessario consultare il Comitato economico e sociale europeo.

4. Il Comitato economico e sociale europeo accoglie favorevolmente le proposte della Commissione.

(³) Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima — Parere del CESE: GU C 221 del 7.8.2001, pag. 54.

Bruxelles, 11 dicembre 2002.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Roger BRIESCH

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «L'impatto economico e sociale dell'ampliamento nei paesi candidati»

(2003/C 85/18)

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 16 e 17 gennaio 2002, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 23 del Regolamento interno, di elaborare un parere sul tema di cui sopra.

La sezione specializzata Relazioni esterne, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato un parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Dimitriadis e della correlatrice Belabed, in data 7 novembre 2002.

Il Comitato economico e sociale ha adottato l'11 dicembre 2002, nel corso della 395ª sessione plenaria, con 98 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astensioni, il seguente parere.

Riassunto

Il presente parere è la dimostrazione tangibile del particolare interesse che il Comitato nutre per il completamento dei negoziati di adesione dei paesi d'adesione nel quadro dell'ampliamento, anche se alcune importanti questioni restano irrisolte. L'ampliamento costituisce la più grande sfida per l'UE dalla sua creazione, ma nel contempo rappresenta una grande scommessa per il raggiungimento dell'obiettivo del Vertice di Lisbona, ossia rendere l'UE l'economia più competitiva su scala mondiale.

Il Comitato sostiene l'ampliamento con ogni mezzo e condivide la posizione della presidenza danese secondo cui il calendario delle adesioni andrà rispettato tenendo conto dei progressi compiuti da ogni singolo Stato membro.

Il Comitato contribuisce in molti modi diversi al processo di adesione con strumenti e modalità diversi. In particolare incoraggia lo sviluppo di partenariati e fornisce l'assistenza alle organizzazioni socioprofessionali, alle parti sociali e alle ONG specializzate dei paesi candidati, affinché: a) funzionino efficacemente su scala nazionale; b) migliorino il proprio